

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4619**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore POLIDORO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2000**

—————

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla  
organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi  
di monopolio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo un lungo dibattito in Parlamento, che ha registrato un proficuo confronto fra tutte le forze politiche sulla necessità di attivare anche nel comparto dei monopoli di Stato un processo di privatizzazione, il Governo ha opportunamente impresso un'accelerazione che porterà alla completa trasformazione del settore.

Sono stati adottati alcuni provvedimenti che serviranno a snellire le procedure e a favorire le opportune trasformazioni delle attuali strutture.

L'attuazione del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, sui depositi fiscali, è stata prorogata al 30 giugno 2000, con il decreto ministeriale 1° giugno 1999, n. 202: entro questa data la circolazione di tutti i prodotti da fumo dovrà uniformarsi alla nuova normativa prevista e cesseranno le funzioni attualmente affidate all'Amministrazione dei monopoli.

È stato sciolto il consiglio di amministrazione dei monopoli, che continuano a gestire le lotterie nazionali e il gioco del lotto, mentre la competenza sul tabacco sta gradualmente passando all'Ente tabacchi italiani (ETI).

Lo scorso anno è stato presentato il piano di ristrutturazione industriale che riguarda le manifatture, ma anche tutto il settore distributivo dell'ETI, sia i depositi che i magazzini, dall'uscita del prodotto dalle manifatture o dall'introduzione alla frontiera per il prodotto fabbricato all'estero fino alle rivendite dei generi di monopolio.

L'intero comparto distributivo dovrà uniformarsi al regolamento sui depositi fiscali.

Tutto ciò comporterà una diversa organizzazione sul territorio degli attuali magazzini di vendita dei generi di monopolio, con possibili riduzioni di numero, anche per effetto

del piano di ristrutturazione e di adattamento al nuovo sistema predisposto dall'ETI.

Pur continuando a sussistere la distribuzione secondaria all'ingrosso dei prodotti di monopolio, i magazzini di vendita eccedenti la previsione di piano dovranno cessare l'attività.

Il nuovo processo attiverà procedure e modalità di lavoro che dovranno essere eguali per tutti, sia per l'ETI come produttore, sia per i produttori che sceglieranno di continuare a distribuire tramite l'ETI, sia per quelli che sceglieranno di distribuire utilizzando altri canali.

Il piano di ristrutturazione dell'ETI prevede l'utilizzo dell'attuale rete di gestori di magazzini di vendita dei generi di monopolio, ma per coloro che non lo riterranno conveniente o che si troveranno nelle condizioni di non poter dare continuità all'attività nel rinnovato sistema distributivo, sembra opportuno prevedere un riconoscimento idoneo al lavoro svolto fino ad oggi nella gestione del magazzino, in analogia con il passato e con quanto previsto per altre categorie che hanno subito analoghi processi di ristrutturazione.

È significativo ricordare, in proposito, quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che all'articolo 25, comma 7, concede indennizzi a favore di chi ha cessato la propria attività tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000, restituendo la licenza al comune.

Il presente disegno di legge stabilisce che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, il gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso può ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita con ricevitoria del lotto, nel rispetto della norma-

tiva vigente, presentando domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale viene stabilita la data di decorrenza della soppressione.

Le suddette rivendite non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute, in deroga a quanto previsto all'articolo 31 della predetta legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso per effetto dei processi di ristrutturazione dell'Ente tabacchi italiani o delle società derivate è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita con ricevitoria del lotto, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

2. Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale viene stabilita la data di decorrenza della soppressione.

3. Le rivendite di cui al comma 1 non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge, e successive modificazioni.